



Città di Cavarzere
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 5
Art. 2 - Definizioni	pag. 5
Art. 3 - Tariffe e diritti per servizi cimiteriali	pag. 6
Art. 4 - Servizi gratuiti	pag. 6
Art. 5 - Pubblicità degli atti	pag. 7
Art. 6 - Competenze generali e responsabilità	pag. 7
Art. 7 - Gestione e vigilanza	pag. 7
Art. 8 - Imprese funebri private	pag. 8
Art. 9 - Controversie tra soggetti richiedenti.....	pag. 8

TITOLO II - PIANO CIMITERIALE

Art. 10 - Elenco Cimiteri e Piano Cimiteriale	pag. 9
Art. 11 - Costruzione ed ampliamento dei cimiteri	pag. 10
Art. 12 - Soppressione dei cimiteri	pag. 10

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 13 - Adempimenti conseguenti al decesso – rinvio	pag. 11
Art. 14 - Periodo e depositi di osservazione	pag. 11
Art. 15 - Deposito e chiusura della salma nel feretro	pag. 11
Art. 16 - Caratteristiche delle casse funebri	pag. 12
Art. 17 - Trasporto funebre	pag. 12
Art. 18 - Trasporto da e verso altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 12
Art. 19 - Trasporti su disposizione della pubblica autorità	pag. 13
Art. 20 - Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali	pag. 13
Art. 21 - Sala del Commiato	pag. 13
Art. 22 – Casa Funeraria	pag. 14

TITOLO IV - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Servizi cimiteriali e ammissione nel cimitero comunale	pag. 15
Art. 24 - Tipi di sepoltura	pag. 15

CAPO II - INUMAZIONI

Art. 25 - Disposizioni Generali	pag. 16
Art. 26 – Inumazioni	pag. 16
Art. 27 – Cippo	pag. 16

TITOLO V – CONCESSIONI CIMITERIALI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - LE CONCESSIONI IN GENERALE

Art. 28 - Tumulazione	pag. 17
Art. 29 - Deposito provvisorio	pag. 17
Art. 30 - Concessioni di aree o manufatti per sepolture private a sistema di tumulazione o inumazione	pag. 18
Art. 31 - Modalità delle concessioni	pag. 18

Art. 32 - Durata delle concessioni	pag. 19
Art. 33 - Diritto di sepoltura	pag. 19

CAPO II - LE CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 34 - Rinuncia a concessione di loculi, ossari, cinerari	pag. 19
Art. 35 - Rinuncia a concessione di tombe interrato	pag. 20
Art. 36 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere	pag. 20
Art. 37 - Rinuncia a concessione di aree edificate in tutto o in parte	pag. 20
Art. 38 - Revoca	pag. 21
Art. 39 - Decadenza	pag. 21
Art. 40 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	pag. 22
Art. 41 - Estinzione	pag. 22

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I - ESUMAZIONI

Art. 42 - Esumazione ordinaria	pag. 23
Art. 43 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria	pag. 23
Art. 44 - Svolgimento operazioni di esumazione ordinaria	pag. 23
Art. 45 - Esumazione straordinaria	pag. 23
Art. 46 - Reinumazione	pag. 24

CAPO II - ESTUMULAZIONI

Art. 47 - Estumulazione Ordinaria	pag. 24
Art. 48 - Estumulazione straordinaria	pag. 24
Art. 49 - Trattamenti consentiti all'estumulazione	pag. 25

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 50 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 25
Art. 51 - Salme aventi oggetti da recuperare	pag. 25
Art. 52 - Disponibilità dei materiali	pag. 26

TITOLO VII - NORME TECNICHE

Art. 53 - Manutenzione	pag. 27
Art. 54 - Costruzione dell'opera - termini	pag. 27
Art. 55 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere	pag. 27
Art. 56 - Responsabilità - deposito cauzionale	pag. 28
Art. 57 - Recinzione aree, materiali di risulta, consumi	pag. 28
Art. 58 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali	pag. 28
Art. 59 - Orario di lavoro	pag. 28
Art. 60 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 29

TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 61 - Orario di apertura dei cimiteri	pag. 30
Art. 62 - Disciplina dell'ingresso	pag. 30
Art. 63 - Fiori e piante ornamentali	pag. 30
Art. 64 - Divieti speciali	pag. 30
Art. 65 - Riti funebri	pag. 31

Art. 66 - Accesso al cimitero – Registro delle autorizzazioni	pag. 31
Art. 67 - Registro delle sepolture	pag. 31
Art. 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 32
Art. 69 - Materiali ornamentali richiedenti	pag. 32
Art. 70 - Sanzioni	pag. 32

TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 71 - Cremazione di cadavere	pag. 33
Art. 72 - Cremazione di resti mortali e di resti ossei	pag. 33
Art. 73 – Raccolta e trasporto delle ceneri	pag. 33
Art. 74 - Destinazione finale delle ceneri	pag. 34
Art. 75 - Collocamento urne cinerarie in Cimitero	pag. 34
Art. 76 - Affidamento urne cinerarie al familiare	pag. 34
Art. 77 - Eredi	pag. 35
Art. 78 - Registro comunale per la cremazione	pag. 35
Art. 79 - Dispersione delle ceneri	pag. 35

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 80 - Entrata in vigore ed efficacia del presente regolamento	pag. 37
Art. 81 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 37

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Oggetto**

Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al R.D. 1265/1934 (T.U. Leggi Sanitarie), al D.P.R. 285/1990 (Regolamento Polizia Mortuaria), alla L. 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle Circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, del D.M. della Sanità 01.07.2002, nonché della L.R. Veneto 18/2010 e successive Delibere Regionali di applicazione, il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali, di polizia mortuaria e in genere tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.

Ciò al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- a) attività/servizi funerari o funebri è l'attività di cui all'art. 5 della LR n.18/2010;
- b) attività/servizi cimiteriali sono quelli relativi alla costruzione, gestione, manutenzione, ampliamento dei cimiteri e relativi impianti e servizi gestionali;
- c) cadavere è il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- d) camera mortuaria o camera ardente è il luogo in cui sosta il feretro prima della sepoltura o cremazione;
- e) casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari, all'osservazione del cadavere, alla sua custodia, esposizione e trattamenti conservativi, alle attività proprie della sala del commiato ecc...;
- f) cinerario manufatto destinato alla tumulazione di ceneri.
- g) cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non sia richiesta dai familiari altra collocazione;
- h) concessionario è il soggetto titolare della concessione cimiteriale;
- i) edicola funeraria è il manufatto a posti plurimi sopraelevato destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- j) esumazione è l'operazione di dissotterramento di un cadavere;
- k) estumulazione è l'operazione di estrazione di un cadavere dal manufatto;
- l) feretri cassa che contiene un cadavere;
- m) inumazione è la sepoltura nel terreno in fossa avente le caratteristiche definite dal DPR 285/1990 Capo XIV;
- n) tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal DPR 285/1990 Capo XV;
- o) loculo è il manufatto destinato alla tumulazione individuale, avente caratteristiche di cui all'art 76 del DPR 285/1990;
- p) obitorio, locale per l'assolvimento delle seguenti funzioni: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- q) deposito di osservazione, locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto persone: morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente

- nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- r) ossario manufatto destinato alla tumulazione di resti ossei.
 - s) ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non sia richiesta dai familiari altra collocazione;
 - t) periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza; esso decorre dal momento della morte e termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico scade dopo 24 ore e può svolgersi presso il domicilio del defunto (salvo che la casa venga dichiarata inadatta dall'AULSS) o presso la struttura obitoriale comunale od ospedaliera o presso la casa funeraria;
 - u) resti mortali sono gli esiti dei fenomeni di trasformazione e conservazione del cadavere risultanti dall'incompleta sua scheletrizzazione decorso il periodo di inumazione ordinaria pari a 10 anni e di tumulazione ordinaria pari a 20 anni;
 - v) resti ossei sono gli esiti dei fenomeni di trasformazione e conservazione del cadavere risultanti dalla completa sua scheletrizzazione decorso il periodo di inumazione ordinaria pari a 10 anni e di tumulazione ordinaria pari a 20 anni;
 - w) sala del commiato è la struttura in cui, a richiesta dei familiari, viene esposto il feretro per la commemorazione: per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa;
 - x) tomba di famiglia è il manufatto a posti plurimi interrato destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
 - y) trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o cremazione;
 - z) urna cineraria contenitore di ceneri di un defunto.

Art. 3

Tariffe e diritti per servizi cimiteriali

1. In via di principio, tutti i servizi o le forniture cimiteriali erogate ed erogabili sono da ritenersi a titolo oneroso a domanda individuale, salvo le espresse esenzioni stabilite dal successivo articolo 4.
2. Le tariffe comunali vengono fissate con deliberazione di Giunta Comunale anche in base ai costi di costruzione ed eventuali variazioni ISTAT.

Art. 4

Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti per le salme dei soggetti di cui al successivo articolo 23 i seguenti servizi:
 - a) visita necroscopica
 - b) osservazione dei cadaveri;
 - c) recupero delle salme incidentate e loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
 - d) l'attribuzione dello spazio per l'inumazione in campo comune;
 - e) l'attribuzione dello spazio per la reinumazione in campo comune a seguito di esumazione;
 - f) il trasporto funebre e la fornitura del feretro per le salme di soggetti indigenti, secondo quanto specificato ai successivi commi;
 - g) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.
2. I servizi e le forniture cimiteriali sono erogabili gratuitamente per le salme di persone i cui familiari, che si trovano in stato di indigenza o di bisogno, non siano in grado di sostenere la spesa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo, in quest'ultimo caso, l'eventuale rivalsa nei confronti dei parenti fino al terzo grado in linea retta.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno viene certificato dall'ufficio di assistenza sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. I servizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti dall'Amministrazione Comunale. Qualora tali servizi siano erogati da ditta privata esercente attività di impresa funebre, questa sarà compensata dal Comune secondo un importo stabilito a seguito di opportuna indagine di mercato atta ad individuare i costi più convenienti per un servizio funebre minimo.

Art. 5

Pubblicità degli atti

1. Presso gli uffici comunali e/o presso i cimiteri sono in visione al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza da parte dei diretti interessati o della generalità dei cittadini venga ritenuta opportuna, ai sensi della L. 241/1990.
2. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico, in ogni cimitero, dell'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali.
3. L'Ente avrà cura, altresì, di divulgare ogni notizia utile inerente i servizi cimiteriali anche attraverso il proprio sito web.

Art. 6

Competenze generali e responsabilità

1. Le attività funebri e cimiteriali possono essere svolte direttamente dal Comune di Cavarzere in amministrazione diretta, tramite società propria, di seguito denominata ditta incaricata, in concessione o in appalto.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Il Comune o la ditta incaricata cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalle norme civili e penali in materia.

Art. 7

Gestione e vigilanza

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale (ASL).
2. Per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari l'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'ASL competente per territorio.
3. L'Amministrazione comunale, sovrintendente alla vigilanza dei cimiteri, anche attraverso soggetto gestore dei servizi cimiteriali, può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 8

Imprese funebri private

1. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.
2. I soggetti esercenti l'attività funebre devono essere muniti della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività stessa, secondo la normativa vigente.
3. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici e delle strutture comunali, degli obitori, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali.
4. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.
5. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

Art. 9

Controversie tra soggetti richiedenti

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO II
PIANO CIMITERIALE

Art. 10

Elenco Cimiteri e Piano Cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Cavarzere provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - - Capoluogo
 - - Boscochiario
 - - Rottanova
 - - San Pietro.
2. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Tale piano è soggetto a revisione quinquennale in quanto deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati dell'ISTAT;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno reperire nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale e ambientale, nonché degli eventuali monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) cellette ossario;
 - d) nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario comune;
 - g) area per la dispersione delle ceneri.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990, nella quale saranno altresì individuate le aree destinate a parcheggio e quelle di arredo circostanti il cimitero.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
6. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le relative dimensioni minime e massime riferite a:
 - a) superficie dell'area;
 - b) distanza dai viali;
 - c) superficie coperta;
 - d) altezza fuori del piano campagna.

7. Il Piano Cimiteriale prende in esame lo stato dei servizi cimiteriali, mettendo in risalto eventuali situazioni deficitarie e le opere di manutenzione che si rendessero necessarie.
8. Il Piano Cimiteriale definisce le tipologie edilizie dei loculi, dei portici, delle tombe private interrate e delle relative aree scoperte, per le quali saranno forniti degli schemi esemplificativi, delle edicole private, per le quali si forniranno prescrizioni sulla tipologia e sulle dimensioni.
9. Le prescrizioni sulle aree, sui tipi edilizi, sui materiali dovranno valere ed essere mantenute anche se gli interventi si realizzeranno per stralci successivi.
10. Le prescrizioni fornite dal Piano in ordine all'arredo e al verde dovranno essere osservate anche dai concessionari di aree per sepolture a terra o di tombe interrate, i quali provvederanno alla piantumazione di siepi e piante all'interno dell'area, ottenuta in concessione e alla loro manutenzione.
11. Ogni 5 anni l'Amministrazione Comunale è tenuta a revisionare il Piano Cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, previo parere del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della locale Azienda ULSS di appartenenza.
12. Il Piano Cimiteriale, e le successive revisioni quinquennali, vengono predisposti dall'ufficio tecnico comunale e, una volta corredati del parere di cui al comma precedente, viene trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Art. 11

Costruzione ed ampliamento dei cimiteri

1. I progetti per la costruzione di un Cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90.
2. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle leggi Sanitarie, sono approvati dall'organo comunale competente.
3. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi Sanitarie. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dal predetto articolo, salvo deroghe previste dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti: per il Cimitero del Capoluogo stabilite con delibere C.C. n. 2 del 09.02.2011 e n. 45 del 29.11.2011 di approvazione del Piano degli Interventi e dei relativi elaborati.

Art. 12

Soppressione dei cimiteri

1. Per la soppressione dei cimiteri si applicano gli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/1990.
2. La relativa proposta è deliberata dal Consiglio Comunale sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL.
3. Della soppressione del Cimitero viene data notizia alla cittadinanza con ordinanza del Sindaco. Con la stessa ordinanza, il Sindaco dispone che non vengano più effettuate tumulazioni ed inumazioni nel cimitero soppresso.

TITOLO III
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 13

Adempimenti conseguenti al decesso – rinvio

1. Per la denuncia e la dichiarazione di morte, per l'autorizzazione alla sepoltura e per la cremazione, per il periodo di osservazione e per gli accertamenti necroscopici si rinvia alle norme sull'Ordinamento di Stato Civile (R.D. 1238/1939) e alla vigente normativa in materia, in particolare al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e al T.U. sulle leggi sanitarie;
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione, trasmissione e conservazione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 14

Periodo e depositi di osservazione

1. I cadaveri non possono essere sottoposti a trattamenti conservativi, conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusi in cassa, inumati, tumulati o cremati prima che sia trascorso il periodo di osservazione che decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore o termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni che l'ASL ha dichiarato inadatte, per lo svolgimento del periodo di osservazione le salme sono trasportate presso una delle strutture di cui al successivo comma 3, lettere a) e b).
3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla casa funeraria;
 - b) al deposito di osservazione ospedaliero o del Comune;
 - c) all'abitazione propria o dei familiari, se ritenuta idonea dalla competente ULSS.L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. La vestizione della salma presso il civico obitorio è eseguita a cura e spese dei familiari o di apposito soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi.

Art. 15

Deposito e chiusura della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere chiuso in cassa.
2. Ogni cassa può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata al parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva come risultante dall'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La chiusura del feretro viene fatta dal personale debitamente autorizzato. In ogni caso è eseguita dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 16

Caratteristiche delle casse funebri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono rispettare le caratteristiche costruttive previste dal D.P.R. 285/1990 riguardo il tipo di sepoltura cui sono destinate.
2. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche stabilite dalla legge, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
3. Nelle inumazioni l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parete esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
7. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte.

Art. 17

Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è eseguito da soggetti debitamente autorizzati. Il Comune disciplina l'orario, le modalità e i percorsi consentiti per il trasporto funebre.
2. Il trasporto, salve le eccezionali limitazioni eventualmente imposte per effetto dell'applicazione dell'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Il trasporto delle salme viene effettuato a pagamento dei familiari del defunto, a cura di imprese funebri private, salvo quanto disposto dal precedente articolo 4.
4. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - a) su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Locale;
 - b) su disposizione dell'autorità giudiziaria.
5. Il trasferimento dei cadaveri, durante il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, né da essere pregiudizievoli per la salute pubblica.

Art. 18

Trasporto da e verso altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma entro l'ambito territoriale del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile delegato, previa domanda dei familiari.
2. Del rilascio dell'autorizzazione al trasporto salma verso altro Comune è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento o per la cremazione. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Il trasporto di salma verso altro Comune al fine della Cremazione ed il trasporto delle ceneri al luogo di deposito delle stesse viene autorizzato con unico provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso. Il solo trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto a medesima autorizzazione.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono essere trasportati direttamente al Cimitero. Il custode del cimitero deve accertare la regolarità dei documenti consegnati dall'incaricato al trasporto, nonché le caratteristiche dei feretri, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate o alla distanza dal Comune di provenienza.

Art. 19

Trasporti su disposizione della pubblica autorità

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia), il Comune provvede al servizio di trasporto sino all'obitorio o al deposito di osservazione.
2. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'avvio del cadavere per locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

Art. 20

Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili è soggetto alle autorizzazioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90 e, ove trattasi di trasporti da e per l'estero, è soggetto all'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 21

Sala del Commiato

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e alle disposizioni applicative di cui alla DGRV n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A).
2. la sala del commiato, quando non ubicata all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere situata ad una distanza non inferiore a metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche o private.
3. La gestione della sala del commiato è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentita a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria.
4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS.
5. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione, o in mancanza da suo delegato, su richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del

defunto.

6. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
7. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri comuni della Regione Veneto. E' sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
8. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa autorizzata;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
 - a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
10. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
11. Il comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'Azienda ULSS per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 22

Casa Funeraria

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione della Casa Funeraria secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e alle disposizioni applicative di cui alla DGRV n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A).
2. La casa funeraria è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
3. L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ad almeno cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. La gestione della casa funeraria è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
5. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS.
7. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo individuata dalla pianificazione territoriale esistente.

TITOLO IV – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Servizi cimiteriali e ammissione nel cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, il Comune di Cavarzere provvede al servizio di sepoltura e custodia dei cadaveri nei cimiteri comunali.
2. Nei cimiteri comunali vengono ricevuti, quando non sia richiesta per loro altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone residenti al momento della morte nel territorio del Comune, ovunque decedute;
 - b) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento nel Comune in sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di persone residenti;
 - e) le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti;
 - f) i resti mortali/ossei e le ceneri delle persone di cui ai punti precedenti;
 - g) i resti ossei e le ceneri di defunti legati da vincoli di parentela fino al quarto grado con i concessionari di loculi, ossari, cinerari, precedentemente concessi.
3. Il Sindaco, con atto motivato, può derogare alle disposizioni del secondo comma.
4. Possono ricevere sepoltura in campo di inumazione comune i feretri di persone che abbiano legame di parentela o di affinità fino al 2° grado con una persona residente nel Comune.

Art. 24

Tipi di sepoltura

1. Si elencano di seguito i tipi di sepoltura:
 - a) inumazione in campo comune o in aree concesse a privati;
 - b) tumulazione in loculi costruiti e concessi a pagamento dal Comune;
 - c) tumulazione in tombe di famiglia o edicole funerarie costruite da privati su aree concesse a pagamento dal Comune;
 - d) tumulazione in tombe di famiglia o edicole funerarie costruite e concesse a pagamento dal Comune per la sepoltura di persone appartenenti alla stessa famiglia;
 - e) tumulazione in ossari/cinerari costruiti e concessi a pagamento dal Comune per resti ossei e ceneri;
 - f) deposito in ossario/cinerario comune per resti ossei o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse o istanza dei familiari e/o aventi titolo;
 - g) dispersione ceneri.
2. Il Comune stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione ed esecuzione anche tramite ditta incaricata.

CAPO II - INUMAZIONI

Art. 25

Disposizioni Generali

1. I cimiteri del territorio comunale hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. I cadaveri destinati alle inumazioni devono essere chiusi in cassa di legno e sepolti in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26

Inumazioni.

1. Le sepolture per inumazioni avvengono in campi comuni e durano 10 anni dal giorno di seppellimento.
2. Le sepolture comuni saranno disposte in campi per inumazione secondo la relativa scheda grafica allegata al Piano Cimiteriale che definisce la posizione e l'orientamento delle tombe, le loro dimensioni, i percorsi di attraversamento e di accesso.
3. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe; essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Per le fosse del campo comune è inoltre assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di semplici croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con le caratteristiche ed entro le dimensioni indicate dal Piano Cimiteriale.
5. Non si ammetteranno sulle tombe oggetti o manufatti di altro genere. In caso di violazione di dette norme, il Comune può disporre, previa diffida, la rimozione degli oggetti e manufatti non consentiti.

Art. 27

Cippo

1. Qualora i congiunti non provvedessero al tipo di sistemazione di cui all'articolo precedente, la sepoltura si configurerà come semplice tumulo di terra con cippo.
2. Sul cippo, costruito in pietra bianca tipo Trani e portante un numero progressivo, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO V
CONCESSIONI CIMITERIALI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE
PRIVATE

CAPO I - LE CONCESSIONI IN GENERALE

Art. 28
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture:
 - a) dei feretri in loculi separati;
 - b) dei feretri in tombe ed edicole familiari;
 - c) di cassette per resti ossei e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, celle per la conservazione di cassette ossario, celle per la conservazione di urne cinerarie, tombe di famiglia interrata, edicole funerarie sopraelevate) costruite dal Comune, o dai privati beneficiari del diritto di utilizzazione di aree cimiteriali.
2. All'esterno della cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ove le dimensioni del singolo manufatto lo consentano, la collocazione di più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie è consentita previo pagamento della tariffa al momento in vigore per ognuna delle operazione cimiteriale.

Art. 29
Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito manufatto del Comune (es. loculo, tomba interrata, edicola funeraria), sulla base della disponibilità di posti, previo pagamento del canone stabilito in apposita tariffa.
2. La suddetta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato e fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcro privato;
 - c) per coloro che hanno presentato richiesta di sepoltura in manufatti, da costruirsi a cura dell'amministrazione comunale, i cui lavori, già appaltati, non siano ancora stati ultimati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. Ove non risulti disponibilità alcuna di manufatti comunali, la tumulazione provvisoria può essere consentita presso manufatti privati regolarmente concessionati che risultino al momento liberi. A tale scopo deve essere prodotto il nulla osta alla tumulazione provvisoria da parte del titolare della concessione.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, l'Ufficio Comunale, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, a spese dei familiari nei casi di cui al comma 2 lett. a) e b), a spese dell'Ente nel caso di cui al comma 2 lett. c).
7. Tale salma una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
8. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 30

Concessioni di aree o manufatti per sepolture private a sistema di tumulazione o di inumazione

1. Per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale e per famiglie o collettività, il Comune, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, può concedere l'utilizzo di aree e di manufatti (loculi, edicole funerarie sopraelevate, tombe di famiglia interrate) costruiti dal Comune stesso.
2. Sulle aree destinate a questo scopo è consentita la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di manufatti (edicole funerarie sopraelevate, tombe di famiglia interrate) per la tumulazione individuale o di famiglie e collettività.
3. Le aree possono, altresì, essere concesse al fine di permettere sepolture a sistema di inumazione per famiglie e collettività, a cura e spese di privati od enti, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. I diritti di sepoltura nei manufatti costruiti dal Comune o da privati riguardano:
 - a) Sepolture individuali a sistema di tumulazione (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);
 - b) Sepolture a sistema di tumulazione o inumazione per famiglie e collettività (edicole funerarie sopraelevate, tombe di famiglia interrate o relative aree, aree per inumazioni di famiglia o collettive).
5. La concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.
6. La concessione da parte del Comune di aree per la costruzione di sepolture private, nonché di sepolture in manufatti costruiti dal Comune, è regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 31

Modalità delle concessioni

1. Per la sepoltura individuale privata di cui al comma 1, lett. a) e c) del precedente art. 28, la concessione:
 - a) di loculo può effettuarsi solo per tumulazione di feretro a seguito di decesso: non sono consentite, di norma, concessioni di loculi individuali per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi;
 - b) di ossario può effettuarsi solo in caso di presenza di resti ossei o ceneri;
 - c) di cinerario può effettuarsi solo in caso di presenza di ceneri.
2. Il diritto di sepoltura di cui al primo comma non può essere trasferito a terzi.
3. Il diritto di sepoltura può essere concesso, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedente vivente, di 70 anni compiuti, che dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non avere parenti o affini fino al 3° grado, purché il medesimo accetti la cremazione dei resti mortali alla scadenza della concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, se decorsi dieci anni dalla stipula della concessione il richiedente è ancora in vita, lo stesso è tenuto al pagamento del canone annuale stabilito in tariffa dovuto per il prolungamento della concessione fino al raggiungimento dei 20 anni di tumulazione previsti dalla legge.
5. La concessione di aree destinate a sepoltura privata per famiglie o collettività è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di protocollazione della domanda di concessione. La domanda di concessione ha validità di cinque anni decorsi i quali, in assenza di assegnazione da parte dell'Ente per qualsiasi motivo, l'istanza è archiviata d'ufficio.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 32
Durata delle concessioni

1. La durata delle concessione è fissata:
 - a) in 70 anni per i manufatti realizzati dal Comune (tombe di famiglia interrato ed edicole funerarie sopraelevate) e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività decorrenti dalla stipula della concessione;
 - b) in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie, decorrenti dalla data di sepoltura;
 - c) in 30 anni per i loculi decorrenti dalla data di sepoltura.

Art. 33
Diritto di sepoltura

1. Il diritto alle sepolture private nel caso delle concessioni di cui al precedente art. 32 lettera a) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per famiglia del concessionario si intende quella composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, nonché dagli affini fino al 4° grado.
3. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario (ossia il fondatore originario del sepolcro) acquistano automaticamente fin dal momento della concessione il diritto personale alla sepoltura, non anche la titolarità della concessione in caso di morte del concessionario.
4. A favore dei collaterali e degli affini, invece, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, in caso di morte del concessionario, l'autorizzazione è resa dagli ascendenti o discendenti a maggioranza.
6. Ha diritto di sepoltura, altresì, il soggetto convivente con il concessionario per vincoli di adozione o affettivi.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

**CAPO II - LE CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE
PRIVATE**

Art. 34 - Rinuncia a concessione di loculi, ossari, cinerari

1. E' consentita la retrocessione al Comune di loculi, ossari, cinerari.
2. In caso di retrocessione dei suddetti manufatti, il concessionario viene rimborsato come segue:
 - a) 60% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene entro il primo anno dalla data della concessione;

- b) 40% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dal secondo al decimo anno dalla data della concessione;
 - c) 20% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dall'undicesimo al ventesimo anno dalla data della concessione;
 - d) se la retrocessione avviene dopo vent'anni dalla data della concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso.
3. Il sigillo del manufatto dovrà essere restituito in perfette condizioni da permetterne l'immediato riutilizzo.
 4. I loculi, ossari, cinerari, liberi da feretri, ossa, ceneri, ritornano in pieno possesso del Comune, che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 35

Rinuncia a concessione di tombe interrato

1. E' consentita, previa deliberazione di accettazione della Giunta Comunale, la retrocessione di tombe di famiglia interrate.
2. In tal caso, il concessionario viene rimborsato come segue:
 - a) 60% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene entro dieci anni dalla data della concessione;
 - b) 30% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dall'undicesimo al quarantesimo anno dalla data della concessione;
 - c) se la retrocessione avviene dopo quarant'anni dalla data della concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso.
3. Le tombe di famiglia libere da feretri, ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 36

Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere

1. E' consentita, previa deliberazione di accettazione della Giunta Comunale, la retrocessione di area cimiteriale, libera da manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano stati realizzati i manufatti, destinati alla tumulazione di salme, per i quali l'area è stata concessa;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1 spetterà al concessionario o ai titolari del diritto alla sepoltura, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 70 anni, in misura pari a 1/140 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - c) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 37

Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate in tutto o in parte

1. E' consentita, previa deliberazione di accettazione della Giunta comunale, la rinuncia a concessione di aree edificate in tutto od in parte, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o ai titolari del diritto alla sepoltura, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 70 anni, in misura pari a 1/140 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
 - b) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
 - c) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 38

Revoca

1. Oltre a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità di un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in manufatto indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà darne notizia, almeno un mese prima, al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e al cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 39

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando per qualsiasi motivo la sepoltura individuale dell'avente diritto non risulti più usufruita;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 54 del presente regolamento;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
 - g) per mancato pagamento del canone di concessione;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 40

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente alla pronuncia di decadenza il Comune darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 41

Estinzione

1. Le concessioni di cui al presente titolo si estinguono:
 - a) per scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo da richiedersi prima del termine di scadenza stabilito;
 - b) per la soppressione del cimitero;
 - c) per rinuncia, revoca o decadenza;
 - d) per intervenuta estumulazione di salma, resti e/o ceneri dal rispettivo manufatto singolo prima del termine di scadenza della concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili di carattere affettivo.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I – ESUMAZIONI

Art. 42

Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco attraverso specifica ordinanza da emanarsi almeno tre mesi prima dell'inizio delle esumazioni stesse. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno con esclusione preferibilmente dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
3. Alle operazioni di esumazione ordinaria, disposte e condotte dai Servizi Tecnici comunali, sono presenti il custode del cimitero oppure in mancanza il dipendente della impresa incaricata dei servizi cimiteriali e, ove necessario, personale del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S.

Art. 43

Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria

1. Nel caso di completa scheletrizzazione, i resti ossei rinvenuti, salvo cremazione, vengono ridotti in apposita cassetta-ossario.
2. Nel caso di non completa scheletrizzazione il resto mortale può:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione;
 - c) essere trasferito in altra fossa così come disciplinato dal successivo art. 46. In tal caso, è consentito aggiungere i resti mortali e/o immediatamente intorno dei contenitori dei resti, con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti.

Art. 44

Svolgimento operazioni di esumazione ordinaria

1. Successivamente all'ordinanza del Sindaco di cui al precedente art. 42, il Servizio Demografici e Cimiteriali coordina le operazioni di esumazione mediante individuazione delle salme da esumare.
2. Sulla base dei Registri dei cimiteri e dei permessi di seppellimento vengono redatti dei tabulati distinti per cimitero contenenti i nominativi delle salme che sono interessate ad esumazione. Tali elaborati dovranno essere conservati agli atti degli uffici interessati.
3. Le operazioni di esumazione saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza, attraverso pubblica affissione all'albo cimiteriale dell'elenco delle salme da esumare con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. Qualora nonostante l'avviso pubblico, nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alle operazioni di esumazione ordinaria, il Comune provvederà al trattamento più idoneo.
5. Eventuali lapidi, monumentini, cippi, ecc. non ritirati dagli aventi diritto entro la data dell'esumazione rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporre per la loro distruzione o valersene solo nella costruzione o restauro del cimitero medesimo.

Art. 45

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza decennale, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei familiari, con oneri a carico degli stessi, e previa autorizzazione del Comune,

sentita l'azienda U.L.S.S., per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso od in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del D.P.R. 285/1990. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettivo-diffusive.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 46

Reinumazione

1. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente disponga la domanda di esumazione, esso è avviato alla reinumazione nell'apposito campo indecomposti.
2. Il periodo di reinumazione è fissato per un periodo non inferiore a due anni qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore a cinque anni in caso contrario.

CAPO II – ESTUMULAZIONI

Art. 47

Estumulazione ordinaria

1. L'estumulazione ordinaria è quella eseguita allo scadere della concessione.
2. Tuttavia, l'estumulazione non potrà essere eseguita, nel caso in cui allo scadere della concessione risulti essere tumulato un cadavere da meno di 20 anni. Nella fattispecie, la concessione verrà rinnovata mediante pagamento della tariffa annuale vigente fino alla scadenza del termine di tumulazione previsto dalla legge.
3. L'ufficio competente redigerà apposito elenco delle salme da estumulare il quale sarà esposto all'albo cimiteriale di ciascun cimitero del territorio.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e, ove necessario, con la presenza del personale del Servizio di Igiene Pubblica.
5. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie ritornano in pieno possesso del Comune per essere nuovamente concessi alla tariffa al momento vigente.

Art. 48

Estumulazione straordinaria

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) quelle a richiesta dei familiari interessati e con oneri a loro carico qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al termine della concessione;
 - b) su Ordine dell'Autorità giudiziaria.
2. Le estumulazioni straordinarie quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda U.L.S.S.
3. Il loculo liberato dal feretro a seguito di estumulazione straordinaria dovrà essere retrocesso al Comune ai sensi dell'art. 34, comma 1, del presente regolamento.

Art. 49

Trattamenti consentiti all'estumulazione

1. Nel caso di non perfetta scheletrizzazione il resto mortale viene trattato nei modi seguenti:
 - a) nel caso l'estumulazione venga effettuata decorsi 20 anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, secondo i tempi previsti all'art. 46, comma 2, dopo che siano state create nuove condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione attraverso la sostituzione della cassa con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti;
 - b) nel caso di estumulazione prima dei 20 anni, il cadavere deve essere inumato per un periodo di dieci anni (ordinaria inumazione). E' consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro.
2. In ogni caso, prima di procedere ad estumulazioni straordinarie deve essere sentita l'azienda ULSS.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 50

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui al precedente art. 4, comma 2.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dei diritti sanitari dell'ULSS. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.
3. Al fine di favorire la cremazione dei resti mortali, a seguito di estumulazione per scadenza della concessione trentennale o esumazione dal campo indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno due anni o esumazione ordinaria delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del totale o parziale costo dell'operazione di cremazione. Le rimanenti spese per le relative operazioni cimiteriali per l'esumazione o estumulazione e per l'avvio a cremazione dei resti rimangono a totale carico dei familiari.

Art. 51

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Servizio Demografici e Cimiteriali presentando apposita istanza di recupero e possibilmente presenziare all'operazione stessa. Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta la restituzione da parte dei familiari. Le protesi dentarie o quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Demografici e Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi

personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero o al personale dell'azienda concessionaria del Servizio cimiteriale il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni costituisce grave comportamento sanzionabile, oltre che perseguibile penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

Art. 52

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, che non siano recuperati dagli aventi titolo al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'Amministrazione Comunale, che può:
 - a) utilizzarli per opere di miglioramento generale dei cimiteri;
 - b) alienarli con il metodo dell'asta pubblica ed il ricavato deve essere impiegato per interventi di miglioramenti degli impianti cimiteriali;
 - c) provvedere alla loro distruzione con regolare smaltimento in discarica autorizzata.
2. Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

TITOLO VII – NORME TECNICHE

Art. 53

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private deve essere eseguita a cura e spese dagli stessi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. I concessionari dei permessi di costruzione di impianti per campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, sono tenuti a mantenere una adeguata sistemazione dell'area provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia o collettività concessionaria, ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione medesima.
3. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 54

Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni di aree per la costruzione di manufatti per sepolture private impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro sei mesi dalla data di stipula della concessione.
2. L'esecuzione delle opere dovrà essere terminata entro 24 mesi dalla data di rilascio di permesso di autorizzazione edilizia, pena la decadenza di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 55

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepoltura private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S.
2. I progetti di costruzione di sepolture private aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi a tipi preventivamente predisposti dal Comune ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, sono eseguiti previo rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.
3. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni mq. di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 2,50.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata, a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione all'accesso al cimitero di cui al successivo art. 66.
11. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari, secondo le modalità e criteri previsti nel Piano Cimiteriale.

Art. 56

Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati alla costituzione di una fideiussione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico provvederà all'accertamento della loro regolare esecuzione e conseguentemente allo svincolo della garanzia fideiussoria, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 57

Recinzione aree, materiali di risulta, consumi

1. Nella costruzione di manufatti sepolcrali, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori in perfetta regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza atte ad evitare possibili danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche autorizzate, evitando di spargere i materiali di risulta o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al Comune il corrispettivo fissato in tariffa.

Art. 58

Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 ql., previa autorizzazione, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altra zona.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e quant'altro.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta.

Art. 59

Orario di lavoro

1. All'interno dei Cimiteri l'orario di lavoro per le imprese di costruzione è fissato dall'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di cui al precedente comma.

Art. 60

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti o di altre particolari cerimonie, potranno essere impartite apposite istruzioni di comportamento alle imprese impegnate nei lavori presso i cimiteri.
2. Il Comune può anche disporre la sospensione di tutte le opere di costruzioni non ultimate e far provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di impalcature, ponteggi e quant'altro.

TITOLO VIII
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 61

Orario di apertura dei Cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

Art. 62

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali,
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale all'uopo incaricato al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone le cui condizioni o comportamenti siano in contrasto con la caratteristica del luogo;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' ammesso l'accesso su ausili di trasporto per motivi di salute o di età.

Art. 63

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale del Comune o della azienda incaricata dei servizi cimiteriali, qualora non vi provveda il privato. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune o la ditta incaricata li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nelle aree di servizio comune, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 64

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare, danneggiare aiuole e alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non

- accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- m) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità dei cimiteri, bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.
2. I divieti predetti, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 65

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 66

Accesso al cimitero – Registro delle autorizzazioni

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, e per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e quant'altro consentito dal presente regolamento, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. I lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti, anche in materia di sicurezza.
2. Oltre ai titoli previsti dalla legge per l'esecuzione di opere e lavori, gli interessati, per i lavori di cui al primo comma, dovranno ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale da rilasciarsi a seguito di apposita domanda. In caso di persistente violazione delle norme del presente regolamento, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.
3. E' tassativamente vietato alle imprese di costruzione svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.
5. Le autorizzazioni di accesso al cimitero vengono annotate in apposito registro.

Art. 67

Registro delle sepolture

1. Presso il Servizio Demografici e Cimiteriali del Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini delle comunicazioni;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 68

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Art. 69

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi e gli orpelli che siano difformi dalle prescrizioni indicate dal competente Ufficio Tecnico.
2. Il Comune o la ditta incaricata disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Art. 70

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 383/1934 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 689/1981.
2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste al precedente comma, il Comune potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno.

TITOLO IX
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 71

Cremazione di cadavere

1. La cremazione di cadavere non può essere effettuata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso e deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c) volontà manifestata dal coniuge del defunto;
 - d) volontà manifestata dal parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
2. La manifestazione di volontà deve essere resa tramite processo verbale ed inserita nella istanza di cremazione.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, necessita il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.

Art. 72

Cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali come disposto dall'art. 3 comma 4 lettera g) della legge n. 130 del 30.03.2001 che cita testualmente: "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni".
2. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per l'eventuale Cremazione.

Art. 73

Raccolta e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa e destinata alla collocazione prestabilita.
2. L'urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.
3. Il trasporto dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito familiare o per la dispersione.
5. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; uno è consegnato all'affidatario dell'urna, un altro è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, qualora sia disposta la collazione delle ceneri presso il cimitero.

Art. 74

Destinazione finale delle ceneri

1. La destinazione delle ceneri può avvenire:
 - a) mediante conservazione in cimitero;
 - b) mediante affidamento al familiare del defunto;
 - c) mediante dispersione.

Art. 75

Collocamento urne cinerarie in Cimitero

1. La tumulazione delle urne cinerarie in Cimitero avviene collocando le stesse in:
 - a) nicchie cinerarie;
 - b) cellette ossario;
 - c) tumulazioni private, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
 - d) spazi destinati ad interramento (con urna non biodegradabile);
 - e) spazi destinati a dispersione (collocamento interrato di ceneri o urne biodegradabili);
 - f) cinerario comune.
2. È consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in un singolo manufatto, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le relative operazioni cimiteriali.
3. È consentita la collocazione di una o più cassette con resti ossei o urne cinerarie in una unica celletta ossario o nicchia cineraria, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali.

Art. 76

Affidamento urna cineraria al familiare

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari, qualora vi sia espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'ufficiale di stato civile deve annotare su apposito registro le generalità dell'affidatario, le generalità del defunto, il luogo di conservazione ed eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo.
3. L'affidamento viene concesso su autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del:
 - a) Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b) Comune che ha autorizzato la cremazione postuma o di resti mortali o ossei;
 - c) Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
4. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
5. È vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
6. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.
7. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.
8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
9. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
10. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
11. Nel caso in cui lo stesso intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue

condizioni personali e familiari, dovrà provvedere alla tumulazione in cimitero o conferire le ceneri al cinerario comune.

12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
13. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

Art. 77

Eredi

1. In caso di morte dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata lo deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.
2. Diversamente l'erede può provvedere alla sua tumulazione in cimitero o conferire l'urna al cinerario comune.

Art. 78

Registro comunale per la cremazione

1. Ai sensi della L.R. 18/2010 è istituito presso il Comune il "registro per la cremazione", che viene gestito dall'Ufficio Servizi Demografici secondo le indicazioni riportate all'art. 48 e seguenti della L.R. 18/2010.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-morte della volontà espressa nelle forme di legge previste, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all'art. 602 del Codice Civile, potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del Codice Civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
4. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 79

Dispersione delle ceneri

1. Si fa espresso riferimento all'articolo 50 della legge regionale Veneto n. 18/2010 e Legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;

- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.
 5. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
 6. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:
 - a) nella apposita area istituita nel cimitero del capoluogo, dove la dispersione avviene per aspersione su area con ciottoli permeabili su terreno;
 - b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - c) in laghi e fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
 - d) in aree private all'aperto.
 7. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), o in edifici o altri luoghi chiusi, l'interramento di urna, anche se di materiale biodegradabile;
 8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
 9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione e in ogni caso al custode del cimitero del capoluogo.
 10. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

TITOLO X **NORME FINALI**

Art. 80

Entrata in vigore ed efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. In seguito all'approvazione, l'Ufficio Demografico invierà mediante raccomandata A/R copia del presente Regolamento al Prefetto, alla Regione e a tutte le imprese di Pompe Funebri operanti abitualmente sul territorio, nonché all'Autorità Sanitaria Locale.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore. Esso è applicabile anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto non lesive di diritti acquisiti.
4. Per quanto riguarda la durata, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente ed ogni altra disposizione comunale disposta in materia e incompatibile con il presente Regolamento comunale cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 81

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e della L.R. 18/2010 nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria ed adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.